m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001778.	15-10-2019
m_amte.DVA.REGISTRO FFR ALE.I.0026830.15-	10-2019
e della Tutela del Territorio e del Mare	2)
COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE	
INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC	413.6
IL PRESIDENTE	Al Mi

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale dell'ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del parere istruttorio conclusivo relativo alla modifica dell'AIA della VERSALIS S.p.A. - Stabilimento di Mantova - Procedimento ID 140/10255.

Si trasmette, per i seguiti di competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, l'allegata proposta di Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All. PIC

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225077 e-mail: <u>commissione AIA@minambiente.it</u> e-mail PEC: <u>cippc@pec.minambiente.it</u>

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2019-0100

Data stesura: 14/10/2019



PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Istanza di Modifica non Sostanziale al Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-520 del 16/09/2011 e s.m.i.

"Attività di studio, in ottica di economia circolare, finalizzata allo sviluppo di processi per la valorizzazione di materie plastiche post-vita"

(id. MATTM-DVA 140/10255)

Gestore	Versalis S.p.A.	
Località	Mantova	
	Dott. Paolo Ceci (referente)	
Gruppo Istruttore	Dott. Antonio Fardelli	
	Prof. Antonio Mantovani	
	Ing. Annamaria Ribaudo (Regione Lombardia)	
	Dott. Giampaolo Galeazzi (Provincia di Mantova)	
	Ing. Umberto Maffezzoli (Comune di Mantova)	



- Vista la nota del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC n. 1207 del 27/06/2019, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Soc. Versalis S.p.A. relativa allo stabilimento di Mantova a:
 - Dott. Paolo Ceci Referente GI;
 - Dott. Antonio Fardelli;
 - Prof. Antonio Mantovani.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Ing. Annamaria Ribaudo Regione Lombardia;
 - Dott. Giampaolo Galeazzi Provincia di Mantova;
 - Ing. Umberto Maffezzoli Comune di Mantova.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA n. 16379 del 26/06/2019 avente ad oggetto "Versalis S.p.A. sita nel comune di Mantova Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento 16/09/2011, n. DVA-DEC-2011-520 Procedimento ID 140/10255", acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC n. 1201 del 26/06/2019, con cui si trasmetteva la comunicazione del gestore prot. DIR n. 150/2019 del 17/05/2019 relativa alle attività di studio, in ottica di economia circolare, finalizzata allo sviluppo di processi per la valorizzazione di materie plastiche post-vita, ovvero nel dettaglio:
 - Il Gestore intende condurre specifiche sperimentazioni su scala di laboratorio per la verifica della possibilità di utilizzare, nei processi produttivi integrati, quali materie prime "materiali polimerici recuperati, siano essi materie prime seconde o rifiuti plastici (prodotti a fine vita o derivanti da processi di produzione manifatturiera). Per tale motivo chiede di poter effettuare, presso il proprio "Centro Ricerche Chimica di Base & Polimeri" sito nello stabilimento di Mantova specifiche attività di recupero (R3) e relative operazioni di Messa in riserva (R13).

pag. 2/11



I rifiuti in ingresso verranno stoccati in un'area (area n. 12) all'interno del Centro Ricerche dedicata per l'operazione R13 (Messa in Riserva), funzionale all'operazione R3.

I rifiuti in arrivo dalla messa in riserva (R13) verranno sottoposti all'operazione R3 (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi). Il quantitativo massimo sottoposto ad operazione R3 sarà pari a 5 t/anno.

Di fatto i rifiuti saranno sottoposti ad analisi di tipo chimico e fisico; a seconda dei risultati ottenuti verranno sottoposti ad estrusione in laboratorio. In particolare i prodotti ottenuti dall'operazione R3 che avranno caratteristiche conformi alle norme UNI UNIPLAST 10667 verranno gestiti come Materie Prime Seconde; gli scarti e/o le eventuali eccedenze verranno gestiti come rifiuti, recuperati/smaltiti esternamente secondo le modalità attualmente in vigore in stabilimento, quindi verranno caratterizzati e gestiti nelle attuali aree autorizzate al deposito rifiuti nello stabilimento.

Le campionature dei materiali sperimentali ottenuti dalla lavorazione delle materie prime seconde oppure dai rifiuti dell'elenco di cui sopra, potranno essere spediti per ulteriori test/prove presso altri Centri Ricerca o clienti. In tal caso il trasferimento avverrà attraverso l'emissione di regolare DDT. Il Gestore non prevede la registrazione dell'uscita di tali campionature sul registro di scarico rifiuti.

Per le due operazioni (R13 e R3) verrà utilizzato un registro di carico e scarico specifico, in cui verranno registrati i rifiuti in ingresso e le quantità oggetto dell'operazione R3.

Le condizioni di esercizio della nuova area 12 di messa in riserva verranno verificate mensilmente come previsto per le altre aree al par. 4 del PMC.

Il Gestore dichiara che i rifiuti che verranno utilizzati saranno:

CER 02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)				
CER 07 02 13	rifiuti plastici				
CER 12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici				
CER 15 01 02	imballaggi in plastica				
CER 16 01 19	plastica				
CER 16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli della voce 16 02 15				
CER 17 02 03	plastica				
CER 19 12 04	plastica e gomma				
CER 20 01 39	plastica				

L'Area, denominata Area 12, avrà una superficie pari a 15 m², utile allo stoccaggio di

pag. 3 / 11



rifiuti per una movimentazione annua pari a massimo 5 tonnellate.

L'Area 12 sarà chiaramente identificata attraverso idonea cartellonistica. L'area è già coperta, pavimentata e dotata di una cordolatura per la canalizzazione delle acque. Le acque sono convogliate nella fognatura di processo oleosa tramite il sistema esistente munito di valvola di intercetto. Le acque della fognatura subiscono uno specifico trattamento nell'impianto biologico di stabilimento, unitamente agli altri reflui.

Il Gestore dichiara inoltre che stante la natura delle attività, non sono previste variazioni qualitative e quantitative sulle attuali emissioni così come autorizzate dall'AIA.

Il Gestore dichiara infine che la modifica non deve essere assoggettata alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA n.
 20254 del 01/08/2019, con cui si richiedevano al Gestore alcune integrazioni documentali.
- Vista la nota del Presidente f.f. della Commissione IPPC, prot. CIPPC n. 1580 del 18/09/2019,
 con cui si richiedevano alla DVA, alcuni chiarimenti procedurali.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA n.
 24894 del 01/10/2019, con cui si fornivano i chiarimenti procedurali richiesti.
- Vista la nota ptot. DIR n. 243/2019 del 30/08/2019, coi cui il Gestore ha fornito le integrazioni documentali richieste, indicando in particolare:
 - che l'operazione di recupero R3 che verrà svolta sarà finalizzata alla ricerca ed alla sperimentazione, ed è pertanto riconducibile alle attività normate dall'art. 211 del DLgs 152/2006;
 - che la gestione dei rifiuti non comporterà alcun utile economico, come previsto dall'art.
 211, comma 1, lettera a) del D.Lgs.152/06;
 - che la movimentazione prevista è pari a max 5 tonnellate/anno, ovvero al di sotto delle 5 tonnellate/giorno previste come limite dall'art.211, comma1, lettera b) del D.Lgs.152/06;
 - che la durata della sperimentazione prevista è pari a 2 anni;
 - che ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera i) della DGR 1990 del 2014 non risulta

pag. 4/11



necessario eseguire la verifica circa i criteri di localizzazione previsti dal PRGR in quanto il Gestore ha l'obbligo della dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale. I criteri di localizzazione verranno invece utilizzati per le successive fasi di industrializzazione scaturite dai risultati delle attività di sperimentazione;

- che i rifiuti in arrivo al centro ricerche verranno registrati in uno specifico registro di carico e scarico, secondo le indicazioni del D.M. n. 148 del 01/04/98;
- che gli eventuali scarti derivanti dalle operazioni di selezione e preparazione, quali pezzi metallici, legno, carta e polimeri non desiderati, verranno, al pari degli altri rifiuti prodotti nello stabilimento, inviati a smaltimento/recupero esternamente al sito in impianti autorizzati;
- che intende sottoporre ad operazioni di recupero i rifiuti contraddistinti dai seguenti CER:

Codice	Descrizione	Famiglia		
15 01 02 (1) (2)	imballaggi in plastica	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
19 12 04 (1) (2)	plastica e gomma rifiuti prodotti dal trattamento meccanico o rifiuti (ad esempio selezione, triturazione compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti			
02 01 04 (1) (2)	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca		
07 02 13 (2)	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali		
12 01 05 (2)	limatura e trucioli di materiali plastici	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale d metalli e plastiche		
16 01 19 (2)	plastica	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)		
16 02 16 (2)	componenti (non pericolosi) rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche		
17 02 03	plastica	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione		
20 01 39 (1) (2)	plastica	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata		

(1) con l'esclusione di contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici.

pag. 5 / 11



Codice	Descrizione	Famiglia
(2) Materiale	plastico sul secco >80% comprensivo di ca	riche, pigmenti ed additivi inglobati;
Lavato e j	privo di residui organici;	
Assenza d	i fluidi pericolosi;	
Pb < 0.3%	6; KOH < 0,3% Cd > 0,3%.	

- che, con l'eccezione del rifiuto CER 19 12 04, saranno tutti sottoposti ai seguenti processi di recupero:
 - meccanico (compoundazione / miscelazione), che come risultato del processo il materiale in uscita sarà conforme alle UNI 10667;
 - solvolisi / Solubilizzazione, che come risultato del processo il materiale in uscita sarà conforme alle UNI 10667;
 - chimico / pirolisi, che come risultato del processo il materiale in uscita sarà costituito da:
 - miscela gassosa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio uguale o inferiore
 a 6, con eventuale presenza di eteroatomi in ragione della composizione in ingresso;
 - miscela liquida complessa di idrocarburi, con intervallo di ebollizione stimato tra 35° e 350°C, eventuale presenza di eteroatomi in ragione della composizione in ingresso;
 - eventuali residui solidi di natura carboniosa, a seguito della presenza in alimentazione di cariche minerali, residue o aggiunte;
- che il rifiuto CER 19 12 04 sarà sottoposto al solo processo chimico / piroli, con le medesime caratteristiche dei prodotti in uscita;
- la descrizione sintetica dei tre trattamenti che intende effettuare;
- che il materiale non rispondente ai requisiti delle "Caratteristiche in uscita" verrà gestito al pari degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione e preparazione;
- che il materiale recuperato, rispondente ai requisiti elle "Caratteristiche in uscita", verrà sottoposto ad una serie di prove mirate allo sviluppo commerciale del prodotto. Tali prove

pag. 6 /41



potranno essere svolte su campionature sia all'interno del sito che all' esterno come ad esempio altri laboratori Versalis/Eni oltre che altri enti di ricerca, università, *technology providers*, clienti ed altre entità industriali con cui sono presenti accordi contrattuali (senza scopo di lucro) che caratterizzano e trasformano il suddetto campione in prodotto finito.

- che le apparecchiature utilizzate saranno quelle già attualmente in uso e verranno utilizzate sia per i rifiuti che per le MPS. Il Gestore fornisce peraltro l'elenco delle macchine;
- che l'estrusione dei materiali avverrà su macchine esistenti già dotate di aspirazione convogliata alle emissioni autorizzate E1070, E275, E262, E223, E222. Non verranno pertanto creati nuovi punti di emissione e non si modificano le caratteristiche delle emissioni in quanto le tipologie dei materiali sottoposti alla sperimentazione è simile ai materiali già in uso nei laboratori.
- che le emissioni sicuramente interessate dalla sperimentazione saranno:
 - il punto emissivo: E275;
 - i punti emissivi al di sotto della soglia di rilevanza: E193, E198, E210, E204, E217 ed E218;
 - i punti emissivi non significativi: E1070, E1071, E262, E202 ed E240;
- che tali emissioni non saranno tutte interessate contemporaneamente già dall'inizio della sperimentazione, ma gradualmente nel tempo, all'evolvere dei risultati ottenuti;
- che per altro tutte le emissioni del Centro Ricerche autorizzate in AIA potrebbero essere interessate dalla sperimentazione. Ovvero, come da Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011 e s.m.i.:
 - i punti emissivi: E221 ed E275 (di cui alla prescrizione 5 del Dec. 520/2011);
 - i punti emissivi al di sotto della soglia di rilevanza: E193, E194, E196, E198, E199,
 E200, E204, E205, E207, E208, E201, E214, E215, E217, E218, E219, E220, E283,
 E1806 ed E2013 (di cui alla prescrizione 13 del Dec. 520/2011);
 - i punti emissivi non significativi: E195, E197, E202, E206, E211, E212, E216, E222,
 E223, E239, E240, E241, E248, E249, E250 ed E251 (di cui alla prescrizione 14 del

pag. 7 / 11



Dec. 520/2011);

- che per tutte le emissioni sotto la soglia di rilevanza le sostanze monitorate possono essere variabili, anche considerato che le attività di Ricerca/Sperimentazione sono spesso organizzate a campagne, quindi, vengono individuate al momento del campionamento (come da prescrizione 13 del Dec. 520/2011);
- che per le emissioni non significative, caratterizzate dall'assenza di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene non sono previsti campionamenti, la permanenza della non significatività viene garantita eseguendo solo attività di ricerca che non prevedono l'uso di sostanze in grado di renderle significative;
- che per tutte le emissioni del Centro ricerche non si prevedono modifiche rispetto a quanto già autorizzato in quanto le attività svolte sono compatibili con gli attuali sistemi di trattamento, ove presenti, e non vengono modificati i sistemi di aspirazione presenti a presidio delle cappe che determinano la portata al camino;
- che al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche quali-quantitative dell'emissioni ed i limiti già imposti dal decreto AIA si procederà a monitorare i camini delle emissioni in uso, durante le singole campagne sperimentali oggetto dell'istanza presentata.
- Che per la conduzione del monitoraggio a monte del sistema di trattamento si procederà a determinare portate e concentrazione a valle dei sistemi di trattamento e sulla base delle performance dei sistemi di trattamento verrà calcolata la concentrazione a monte dei sistemi di trattamento.
- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011 e s.m.i., rilasciato alla allora soc. Polimeri Europa S.p.A., ora Versalis S.p.A. relativamente allo stabilimento di Mantova.
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il particolare l'articolo 5, comma 1, lettera 1-bis).
- che con nota prot. DVA n. 16379 del 26/06/2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
 Territorio e del Mare, ha tra l'altro comunicato l'avvenuto versamento di € 4'050,00, da parte

pag. 8 / 11



del Gestore, in relazione al procedimento id. 140/10255.

Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 03/10/2019
 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 1736 del 10/10/2019
 comprendenti i relativi allegati circa l'approvazione.

il Gruppo Istruttore ritiene

- che la modifica proposta si configuri come "non sostanziale" in quanto non produce "effetti negativi e significativi sull'ambiente", ed è pertanto accoglibile;
- che la sperimentazione dovrà concludersi entro due anni dalla ricezione del presente parere;
- che la tariffa istruttoria versata sia congrua;
- che il gestore, entro 60 giorni dalla ricezione del presente parere, debba effettuare la comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, confermando i tempi di attuazione delle modifiche comunicate;
- che il gestore, entro 30 giorni dalla ricezione del presente parere, debba versare le previste garanzie finanziarie alla competente provincia di Mantova;
- che la descrizione dell'installazione oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011 e s.m.i. debba intendersi conseguentemente aggiornata con le integrazioni e le modifiche illustrate nella comunicazione del gestore prot. DIR n. 183/2019 del 12/06/2019 con decorrenza dalle date indicate nella comunicazione di cui al punto precedente. In particolare la tabella di cui alla prescrizione 31 del PIC allegato all'AIA e s.m.i. si deve considerare integrata con l'indicazione dell'area 12 di cui alla seguente riga:

n. Area	Identificativo	Capacità di stoccaggio		Superficie	Caratteristiche	Tipologia di
		m ³	. t	Superficie	iperficie Caratteristiche	rifiuti stoccati
12	Messa in riserva	15	5	15	Area coperta, pavimentata, cordolata per la canalizzazione delle acque nella fognatura di processo	CER 02 01 04 CER 07 02 13 CER 12 01 05 CER 15 01 02 CER 16 01 19 CER 16 02 16 CER 17 02 03 CER 19 12 04 CER 20 01 39

pag. 9 / #1



- il Gestore nella sperimentazione è tenuto a rispettare quanto dichiarato in sede istruttoria, con particolare riferimento a:
 - i codici EER che intende sottoporre a operazioni di recupero, e le relative caratteristiche chimico-fisiche che rendono il rifiuto accettabile e processabile in impianto;
 - la tipologia delle attività di recupero che intende effettuare;
 - le emissioni del centro ricerche interessate dall'attività sperimentale;
 - le analisi dei prodotti/rifiuti in uscita;
- il Gestore dovrà condurre specifici monitoraggi a monte del sistema di abbattimento da effettuarsi durante ciascuna campagna intesa come insieme di prove effettuate con le medesime modalità e sui medesimi materiali per verificare se le caratteristiche qualiquantitative delle emissioni del centro ricerche resteranno invariate (con particolare attenzione alle eventuali operazioni a caldo di estrusione); ciò anche in considerazione del fatto che nell'attuale AIA sono previste prescrizioni differenti (vedi punti 13 e 14 del paragrafo 10.4.1) per le emissioni del centro di ricerca ritenute significative ma con flussi di massa inferiori alle soglie di rilevanza a monte del sistema di abbattimento e per quelle valutate come non significative;
- l'eventuale passaggio dalla sperimentazione su scala di laboratorio a quella di produzione su scala industriale dovrà essere preventivamente autorizzato, presentando specifica istanza per nuova attività, con particolare riferimento alle operazioni di recupero di materia (R3) e messa in riserva (R13), nonché effettuando una verifica circa i criteri localizzativi previsti dal Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) della Regione Lombardia di cui alla DGR 1990 del 2014, comunicando i risultati all'Autorità Competente ed alla Regione.
- gli elementi oggetto della modifica non sostanziale di cui al presente parere dovranno confluire nel procedimento di Riesame complessivo, e conseguentemente il Gestore dovrà integrare/modificare la documentazione, per l'applicazione delle BAT*Conclusions* di cui alle Decisioni di esecuzione della Commissione europea 2017/2117/UE del 21/11/2017 relativa alla fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, e 2016/902/UE del 30/05/2016, sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, disposti, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, con

pag. 10 / 11



D.D. prot. DVA n. 430 del 22/11/2018;

- restano fermi per il gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011 e s.m.i. (con particolare riferimento al parere prot. CIPPC n. 1155 del 19/06/2019, notificato con nota prot. DVA n. 16935 del 01/07/2019 id. 140/10079), rilasciato alla Soc. Versalis S.p.A. relativamente allo stabilimento di Mantova e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché ogni altra prescrizione derivante da altri procedimenti autorizzativi che danno o hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Piano di Monitoraggio e Controllo, ove del caso, dovrà essere conseguentemente adeguato a cura dell'ISPRA.